

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1960

(33^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (439) (D'iniziativa dei senatori Papalia ed altri); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016 » (442) (D'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni); « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (560) (D'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 274, 275, 276, 277
CARELLI	274, 276
DARDANELLI, relatore	275
FERRARI	277
MONNI	277

SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	Pag. 276, 277
SPEZZANO	276

« Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (888) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	278, 279, 281
BOLETTIERI	281
BOSI	279, 281
CARELLI	278
DESANA	278, 279
RISTORI	279
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	281

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, Desana, Fabbri, Ferrari,

Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Picardi, Ristori, Sereni, Spezzano e Zaccari,
Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Salari.

B O L E T T I E R I, *Segretario, legge*
il processo verbale della seduta precedente
che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed allo esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (439), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** » (442), d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (560) d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** », d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** », d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** », d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

Come i colleghi ricordano, nella seduta dell'8 luglio 1959 la Commissione decise di discutere congiuntamente i tre disegni di legge; quindi avendo il senatore Spezzano fatto osservare come un disegno di legge analogo fosse già all'esame della Camera dei deputati, e presentandosi la necessità di studiare degli emendamenti, dopo vari interventi, si decise di rinviare la discussione dei tre provvedimenti. Successivamente, nella seduta del 15 luglio 1959, venne deliberata, su proposta del senatore Pajetta, la nomina di una Sottocommissione incaricata di compilare un nuovo disegno di legge comprendente i tre in esame, stabilendosi altresì che di tale Sottocommissione avrebbero fatto parte — oltre ai proponenti e al relatore — i senatori Bollettieri, Carelli, Masciale, Militerni, Pajetta, Ragno e Spezzano. In un secondo tempo fu associato ai predetti il senatore Pelizzo.

Ora la Sottocommissione ha esaurito il suo compito, avendo studiato non solo i tre disegni di legge sottoposti al nostro esame, ma anche i diversi provvedimenti sulla stessa materia presentati all'altro ramo del Parlamento, e avendo eliminato ogni contrasto esistente tra le norme contenute nei nostri provvedimenti e quelle contenute negli altri suddetti.

Do quindi la parola al senatore Carelli, che ha presieduto i lavori della Sottocommissione, perchè riferisca le conclusioni della Sottocommissione stessa.

C A R E L L I. Nelle diverse riunioni della Sottocommissione sono emersi effettivamente degli indirizzi concreti. Esaminati i vari progetti, esaminati gli articoli di questi, esaminata anche l'opportunità di rivedere la legge del 1939, ci siamo trovati d'accordo su due punti: primo, prendere come base di discussione il provvedimento d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; secondo, rafforzare — così come era stato auspicato dal senatore Spezzano — i diritti delle Province. In passato era il Ministero a chiedere pareri, in determinate materie, alle Province; oggi, per il decentramento previsto dal resto costituzionale, dovrebbe essere l'inverso, con tutte le debite conseguenze.

Prendendo dunque in esame, articolo per articolo, il disegno di legge Papalia, abbiamo raggiunto un accordo mediante alcuni emendamenti; e in questa fase abbiamo deciso di inserire qualche elemento del disegno di legge presentato dal senatore Monni come emendamento ad alcuni articoli del provvedimento Papalia.

Abbiamo inoltre sentito la necessità di rivedere il disegno di legge Truzzi, recante norme circa l'uccellazione; disegno di legge che avevamo in un primo momento accantonato. Si è infatti ritenuto opportuno, anche al fine di evitare una eventuale restituzione da parte della Camera del testo da noi approvato, di prendere contatto con la parte interessata e concordare una soluzione che potesse soddisfare gli uccellatori. A tale scopo ci è stata presentata una proposta di 4 articoli, il primo e il terzo dei quali noi abbiamo accettato, inserendoli come articoli aggiuntivi nel progetto Papalia, dopo gli articoli 1 e 3. In tal modo la categoria in questione è stata soddisfatta, compresi coloro che in un primo momento aderivano *toto corde* al provvedimento Truzzi.

Abbiamo ancora preso in esame alcuni emendamenti del collega Pelizzo, apportandovi delle modifiche pienamente accettate dal proponente. Tali emendamenti sono stati quindi inclusi nel disegno di legge Papalia; nè possono alterarne la sostanza, dal momento che si riferiscono anche essi agli uccellatori.

Quanto agli emendamenti proposti dalla Sottocommissione, questi sono rivolti, più che alla sostanza del disegno di legge, al suo coordinamento; e lo stesso dicasi per quanto riguarda gli emendamenti dei colleghi Monni e Angelilli, i quali possono senz'altro trovare adesione nella Commissione.

Quindi, onorevole Presidente, a mio avviso potremmo senz'altro passare all'esame dei singoli articoli, dopo aver ascoltato il relatore, e definire finalmente una questione da così lungo tempo dibattuta; tale opinione è condivisa dal relatore, senatore Dardanelli, col quale mi sono incontrato anche ieri sera per un coordinamento generale del testo pre-

ordinato. Senonchè il Governo, ai fini di una conoscenza più approfondita del problema, desidererebbe una copia degli emendamenti predisposti o, almeno, una copia del provvedimento Papalia emendato secondo le proposte della Sottocommissione. Dovremmo quindi, per venire incontro a tale desiderio, soprassedere. Attendiamo, a tale proposito, di ascoltare quanto l'onorevole Sottosegretario avrà da dichiararci.

Desidero, per concludere, dichiarare che la Sottocommissione ha lavorato con organicità; che tutti i suoi componenti sono intervenuti con competenza, dando l'esatta impressione di voler definire finalmente una questione che dura ormai da tre legislature.

P R E S I D E N T E . Io comprendo perfettamente il desiderio dell'onorevole Sottosegretario, desiderio certamente condiviso dal senatore Papalia il quale, come proponente, è certamente il più interessato alla questione. Sarei però del parere di iniziare intanto l'esame dell'articolo 1, per vedere se gli emendamenti in questione siano tali da richiedere un rinvio della discussione e debbano essere vagliati a parte. È evidente che, decidendo di rinviare la discussione sul primo emendamento, la Commissione sarà costretta a rinviare anche la discussione sugli altri; nel frattempo gli emendamenti verranno distribuiti tra i senatori, di modo che tutti possano esserne a conoscenza prima della prossima seduta.

D A R D A N E L L I , relatore. A mio avviso dovremmo anzitutto discutere il disegno di legge presentato dai colleghi Angelilli e Monni, estraneo completamente al provvedimento Papalia e riguardante, come già ebbi occasione di osservare nella seduta del 15 luglio 1959, unicamente la modifica dell'articolo 70 del testo unico vigente; tale articolo vieta agli agenti preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme sulla caccia, l'esercizio della medesima. Quindi la Commissione potrebbe decidere senza indugi in merito a questo problema, stabilendo se concedere alla categoria suddetta la possibilità di esercitare la caccia, oppure escludere tale concessione.

Io sarei comunque favorevole alla prima soluzione, a condizione che tali pubblici ufficiali fossero autorizzati ad esercitare lo sport in questione al di fuori dei territori in cui esplicano le loro funzioni di vigilanza.

P R E S I D E N T E . Lei comprende bene, senatore Dardanelli, che, avendo la Commissione deciso la discussione congiunta dei tre disegni di legge, non è ora possibile effettuare uno stralcio per una questione di carattere marginale.

C A R E L L I . Il senatore Monni ha presentato, oltre ad un disegno di legge, degli Commissioni deciso la discussione congiunta. Vuol dire che, durante la discussione dei singoli articoli, prenderemo di volta in volta in considerazione le sue proposte.

S P E Z Z A N O . Debbo anzitutto richiamare l'attenzione della Presidenza e dei colleghi sulla necessità di regolare la discussione. Noi ci troviamo di fronte a tre disegni di legge, i quali sono stati a suo tempo affidati all'esame di una Sottocommissione; questa, a sua volta, facendo tesoro di quanto era in essi contenuto, ha elaborato un quarto testo, che noi dovremmo ora, di conseguenza, discutere.

Ci si presentano quindi due vie: o aspettare che ci venga comunicato il testo suddetto, e nel frattempo rinviare, *sic et simpliciter*; oppure, poichè il nuovo elaborato ha lasciato, come pare, inalterate alcune norme del disegno di legge Papalia, iniziare immediatamente la discussione di tali norme, in modo di trovarci, per la prossima seduta, con una parte del lavoro già svolta. Questa ultima soluzione sarebbe, a mio avviso, quella ideale poichè — come ho più volte avuto occasione di ripetere — dobbiamo sempre partire dagli elementi che ci uniscono, non da quelli che ci dividono. Quando avremo approvato un certo numero di articoli saremo infatti maggiormente spinti ad accettare alcuni emendamenti o a rivedere alcune posizioni. Chiedo pertanto che venga dato inizio alla discussione su tutto ciò che la Sottocommissione non ha modificato.

In secondo luogo non possiamo — per il rispetto che dobbiamo al Parlamento e a noi stessi — rimandare ulteriormente la sistemazione di questa materia. Come diceva il senatore Carelli, la questione va avanti da tre legislature, ed ognuno sa come, specie in questi ultimi anni, le riunioni di cacciatori, di organizzazioni, di associazioni venatorie, si siano ripetute; e come vengano continuamente votati ordini del giorno sulla necessità di riforma delle relative norme. Non possiamo quindi, ripeto, continuare a perdere tempo: cerchiamo piuttosto di metterci d'accordo, con la migliore intenzione di varare al più presto il provvedimento. Debbo ripetere ancora una volta che i maggiori dissensi in merito trovano origine nella questione riguardante i poteri dello Stato e quelli delle Provincie; questione sulla quale noi saremo costretti ad insistere nelle nostre tesi.

Circa il provvedimento Monni, desidero avvertire i colleghi che ultimamente il collega Papalia ed io siamo stati tempestati di lettere anonime provenienti dalla Sardegna e cariche di minacce, con le quali ci si intimava di approvare la proposta di legge del senatore Monni. Ho comunicato tali lettere alla Presidenza del Senato ed è stata condotta in Sardegna un'inchiesta che ha dato esito negativo. Comunque un rinvio della discussione senza che questa sia stata neanche iniziata, voglio dire il non prendere posizione, potrebbe anche apparire, da parte nostra, causato dal timore delle suddette minacce. Anche per questa ragione ripeto la mia richiesta che venga dato inizio all'esame degli articoli rimasti immutati.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anzitutto mi duole dover far presente alla Commissione che alle 10,30 dovrei abbandonare la seduta per recarmi alla assemblea dell'Ente produttori selvaggina, ente del quale i senatori conoscono l'importanza, e sul conto del quale non ignorano alcuni particolari, per cui si renderanno conto come sia opportuno e doveroso che il Governo intervenga stamani alla riunione suddetta.

In secondo luogo vorrei fare alcune osservazioni, senza che mi si possa per questo sospettare di voler rinviare il disegno di legge ad ogni costo, o addirittura di volerlo sabotare; sono stato infatti io, nelle precedenti sedute, a pregare la Commissione di voler affrontare e risolvere una volta per tutte questo vecchio problema.

Ritengo però, onorevole senatore Spezzano, che l'esaminare gli articoli sui quali tutti possiamo concordare, in attesa di esaminare quelli che richiederanno una discussione, non costituisca il metodo più efficace, nè il più opportuno. Non si possono discutere e approvare degli articoli a sè, isolandoli dal complesso del provvedimento: bene o male esiste sempre una concatenazione tra un articolo e tutti gli altri, e volendola ignorare si rischierebbe di dar luogo ad un testo disarmonico, o non armonizzato come vorremmo.

Mi sembra pertanto che la miglior risoluzione sarebbe quella di rinviare la discussione alla prossima seduta. Dirò di più: se la Commissione è d'accordo, potremmo indire una seduta straordinaria, dedicata esclusivamente all'argomento, da tenersi naturalmente sempre dopo che il senatore Carelli ci avrà dato comunicazione del testo predisposto dalla Sottocommissione.

F E R R A R I . Potremmo intanto approvare l'articolo 1.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Che utilità può, in sostanza, recare l'approvazione di un articolo sul quale siamo tutti d'accordo? Potrebbe servire unicamente a stabilire che si è iniziata la discussione degli articoli, ma la situazione rimarrebbe immutata. Prego quindi gli onorevoli senatori di voler acconsentire al rinvio.

M O N N I . Onorevoli colleghi, desidererei fare alcune osservazioni: chiedo, pertanto, scusa a voi tutti e all'onorevole Presidente per questa mia intromissione.

Per quanto riguarda l'assemblea dell'Ente produttori di selvaggina, alla quale ha poco fa accennato il Sottosegretario senatore

Salari, poichè anche questo è un argomento da considerare, vorrei far rilevare che non si tratterà probabilmente di una assemblea, in quanto la sola persona interessata alla cosiddetta produzione di selvaggina è da anni l'avvocato Antonelli.

Ritengo, quindi, che tale occasione sarà molto utile perchè il Sottosegretario Salari possa rendersi conto della effettiva situazione.

Avevo proposto già in Aula che l'Ente dei produttori di selvaggina fosse soppresso ed i colleghi avevano plaudito a questa mia iniziativa, in quanto è noto che si tratta di un ente del tutto inutile e, forse, dannoso: esso, infatti, non si occupa di produzione di selvaggina, bensì di commercio e, precisamente, di acquisto all'estero e vendita in Italia di selvaggina, a condizioni che non starò qui a ripetere.

Comunque, poichè il Sottosegretario Salari si recherà all'assemblea di tale Ente, avrà modo di accorgersi di cosa si tratta e, di conseguenza, avrà anche egli una ragione di più per sostenere la sua soppressione.

Per quanto riguarda, inoltre, le considerazioni dei colleghi relativamente ai provvedimenti in discussione, vorrei osservare che il disegno di legge n. 442, presentato dal senatore Angelilli e da me, è del tutto distinto dagli altri e che, pertanto, potrebbe essere rapidamente approvato, soprattutto in considerazione del fatto che siamo già alla vigilia dell'apertura della caccia.

A mio avviso, non è giusto che, dopo tanto discutere, l'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, rimanga immutato; si tratta di un articolo assolutamente incostituzionale ed ingiusto, in quanto priva moltissimi cittadini della facoltà di praticare la caccia.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, ritengo che la discussione generale sui tre disegni di legge possa considerarsi chiusa.

Non facendosi osservazioni, resta stabilito, aderendo alla proposta del Sottosegre-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)33^a SEDUTA (8 giugno 1960)

tario di Stato Salari, che nella prossima seduta inizieremo la discussione degli articoli nel testo elaborato dalla Sottocommissione.

Frattanto, sarà possibile portare a conoscenza di tutti i componenti della Commissione il complesso degli emendamenti.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (888) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nell'ultima seduta in cui discutemmo il provvedimento ascoltammo la relazione al disegno di legge fatta dal senatore Ragno. Ben possiamo, pertanto, proseguire nella discussione.

D E S A N A . In considerazione del fatto che, nella scorsa seduta, è stato approvato il disegno di legge n. 880, relativo alla costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine, ritengo che l'articolo 5 del disegno di legge in esame sia del tutto superfluo; pertanto, mi riservo di proporre, in sede di discussione dei singoli articoli, la soppressione dell'intero articolo 5.

C A R E L L I . Non vi è alcuna ragione, almeno per quanto mi riguarda, perchè il progetto di legge non debba essere discusso ed approvato; soltanto vorrei far rilevare come, nel corso della precedente seduta, io feci osservare che era in discussione presso altra Commissione un disegno di legge relativo alla tutela delle novità vegetali.

Ciò dico perchè sarebbe bene includere nel provvedimento oggi in discussione una clausola riguardante, appunto, la difesa delle novità vegetali, anche in considerazione del fatto che l'Italia ne è, oggi, divenuta una importante zona di moltiplicazione, che desta l'interesse di nazioni come la Norvegia, la Svezia, l'Olanda. Di conseguenza, noi dobbiamo provvedere ad assicurare, anche a questo settore, una certa garanzia.

D E S A N A . Pur non essendo contrario a quanto sostiene il senatore Carelli, ritengo, tuttavia, che il provvedimento in discussione consista esclusivamente, come del resto appare evidente dal suo titolo, in una modificazione di tre articoli della legge 18 giugno 1931, n. 987, la quale, se tale modificazione non si dovesse verificare, rimarrebbe sempre in vigore. Tali articoli riguardano semplicemente il funzionamento amministrativo dei consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni, che la legge precedente non consentiva più di amministrare ed organizzare secondo criteri moderni; pertanto, il disegno di legge non investe tutta la materia, ma aggiorna, in definitiva, solo i criteri amministrativi.

Quindi, ritengo che sia necessario approvare con urgenza il disegno di legge, per mettere i consorzi di difesa delle coltivazioni in condizione di funzionare al più presto, considerando anche il ritardo dovuto al fatto che il disegno di legge, qualora la soppressione dell'articolo 5, da noi proposta, venisse accettata dalla Commissione, dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati per l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa del-

le piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle spese generali di amministrazione, i consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'articolo 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 ».

R I S T O R I . Per quanto riguarda i piccoli proprietari, i coltivatori diretti e i mezzadri, debbo rilevare la loro situazione quanto mai precaria, soprattutto nei confronti dei coltivatori diretti, per i quali, dovendo essi sostenere già il pagamento di una serie di imposte, di contributi assistenziali e previdenziali, questa ulteriore imposizione in relazione proporzionale al reddito dominicale, costituisce un aggravio tale da metterli in serie difficoltà.

Pertanto, ritengo che, come già è stato proposto in relazione al disegno di legge relativo alla costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine, si possa inserire nel provvedimento in esame una disposizione che attenui l'onerosità dei contributi, a favore dei coltivatori diretti e dei piccoli produttori agricoli in genere.

Quindi, si potrebbe presentare un emendamento che consentisse a queste categorie l'esonero dai tributi o, quanto meno, una riduzione, in modo da venire incontro alle loro esigenze; altrimenti, anche in relazione allo aggravarsi della crisi che investe l'agricoltura, è prevedibile il verificarsi di innumerevoli morosità, non soltanto per le imposte fondiarie e le relative imposte comunali e pro-

vinciali, ma anche per questa nuova serie di oneri.

D E S A N A . A mio avviso, nulla vieta di studiare qualche disposizione per attenuare il gravame nei confronti dei piccoli coltivatori, tuttavia faccio presente al senatore Ristori che, nell'altro ramo del Parlamento, i colleghi della sua parte hanno convenuto sul testo del disegno di legge, così come è stato formulato.

B O S I . Tuttavia hanno espresso voto contrario!

D E S A N A . Il voto è stato contrario perchè non hanno accettato come principio il criterio cui si ispira il disegno di legge: comunque, non hanno presentato alcun emendamento.

B O S I . Neppure questo è esatto, in quanto sono stati presentati degli emendamenti che, tuttavia, non sono stati approvati.

D E S A N A . Comunque per quanto mi riguarda sono favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

B O S I . A nome del mio Gruppo, dichiaro che noi voteremo contro l'articolo 1 del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, è sostituito dal seguente:

« I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commis-

sione nominata con decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste.

La Commissione amministratrice è composta:

a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;

c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attività del Consorzio;

f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della provincia in cui ha sede il Consorzio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), quando si tratta di Consorzi interprovinciali.

Sono altresì membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio è istituito.

I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vice presidente della Commissione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e) ».

(È approvato).

Art. 3.

La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragionerie provinciali dello Stato, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra i funzionari dipendenti, uno dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto.

I componenti dei predetti Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e possono essere confermati.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso non è dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la metà della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa ».

(È approvato).

Art. 5.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate possono essere autorizzati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo riconoscimento della loro idoneità, a svolgere le funzioni dei Consorzi di difesa contro la grandine, in forma volontaria, quando ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 211.

Nello svolgimento di tali funzioni si applicheranno le disposizioni di cui alla citata

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

33ª SEDUTA (8 giugno 1960)

legge 9 giugno 1901, n. 211, in quanto compatibili.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Desana ha proposto un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Desana.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dal senatore Desana.

(È approvato).

B O S I . A nome del mio Gruppo, dichiaro che voteremo contro il disegno di legge in esame.

La questione è nota ed è nota anche la nostra posizione. Si tratta di una materia che dovrebbe essere oggetto, secondo noi, di una completa revisione: non si possono, infatti, modificare le leggi che sono state emanate in proposito, senza sollevare il problema fondamentale della ragione di esistere di tali consorzi obbligatori, della loro organizzazione e di tutte le altre materie connesse, proprio perchè queste sono le modifiche indispensabili.

Il disegno di legge in discussione contiene, invece, modifiche di carattere del tutto

marginale, le quali, secondo noi, tendono solo ad evitare che la materia sia affrontata alla base, come sarebbe necessario.

Per tale ragione e per il fatto che disapproviamo le disposizioni relative ai consorzi obbligatori, contenute nell'articolo 1, noi esprimiamo voto contrario.

B O L E T T I E R I . Concordo con il senatore Bosi sulla necessità di modificazioni fondamentali che si dovrebbero apportare all'organizzazione dei consorzi obbligatori, ma credo che questa obiezione, fondata, non ci debba impedire di approvare il disegno di legge, sulla cui fondatezza siamo tutti d'accordo.

Pertanto, pur raccomandando al Governo di approfondire l'argomento relativo all'organizzazione, specialmente per quanto riguarda alcuni particolari consorzi, sono del parere che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari